

LAVORATORI FRAGILI: LA SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE

Il DPCM del 26 aprile 2020 ha definito “**lavoratori fragili**” tutte le persone con **più di 55 anni** o **affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita**, statisticamente associate, per esempio, a:

- Condizioni di immunodepressione che richiedono terapie immunodepressive;
- Patologie oncologiche attive negli ultimi 5 anni;
- Patologie cardiache;
- Patologie broncopolmonari croniche.

Rientrano nella categoria dei **dipendenti fragili** anche i **lavoratori** in possesso del riconoscimento di **disabilità** con connotazione di gravità (**L.104/1992**).

L’art. 83 comma 1 del DL n. 34/2020 impone ai datori di lavoro di **garantire fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili** maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia COVID-19.

La **sorveglianza sanitaria eccezionale** deve essere **effettuata dal medico competente** nominato dal datore di lavoro. Il comma 2 dell’art. 83, prevede per i datori di lavoro che non hanno l’obbligo di nominare il medico competente la possibilità di richiedere la prestazione ai **medici del lavoro dell’INAIL**.

A partire dal **1° luglio 2020** i datori di lavoro potranno usufruire del **nuovo servizio online proposto dall’INAIL “Sorveglianza sanitaria eccezionale”** per richiedere le visite mediche per i lavoratori fragili, maggiormente esposti al rischio.

L’eventuale inidoneità al lavoro valutata dal medico **non può costituire causa di licenziamento**.

La prestazione messa a disposizione dall’INAIL attualmente ha un **costo pari a euro 50,85**.

Fonte: Decreto Rilancio n. 34/2020

Centro Studi

Studio Necchio

Copyright © - RIPRODUZIONE VIETATA
ai sensi della Legge n. 633/1941

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT